



Area Economia e Finanza
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Mezzi di Trasporto Sostenibili ad uso Interno

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMBARCAZIONI
IN DOTAZIONE AL COMUNE DI VENEZIA
MEDIANTE ACCORDO QUADRO**

**CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

INDICE

| | |
|---|----|
| SEZIONE 1 - NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO..... | 4 |
| Art. 1- Oggetto dell'Appalto..... | 4 |
| Art. 2. Durata dell'Accordo Quadro..... | 5 |
| Art. 3- Ammontare dell'appalto e corrispettivi..... | 5 |
| SEZIONE 2 - ESECUZIONE..... | 7 |
| Art. 4- Luogo di esecuzione del servizio..... | 7 |
| Art. 5. Referente Tecnico dell'Impresa appaltatrice..... | 7 |
| Art. 6- Fasi di affidamento ed esecuzione degli interventi. Contratti attuativi/Ordinativi..... | 8 |
| Art. 6 bis - Servizio di pronto intervento, soccorso, recupero/affondamento..... | 10 |
| Art. 7- Termini di esecuzione..... | 10 |
| Art. 8- Periodo di ricovero e consegna imbarcazioni. Scheda lavori..... | 11 |
| Art. 9- Deposito e custodia dei beni..... | 11 |
| Art. 10- Materiali e ricambi..... | 12 |
| Art. 11- Garanzia dei materiali e degli interventi..... | 12 |
| Art. 12- Direzione Esecuzione del Contratto. Controlli..... | 13 |
| Art. 13- Documentazione da mettere a disposizione..... | 14 |
| Art. 14- Verifica di regolare esecuzione..... | 14 |
| Art. 15- Contestazioni e penali..... | 14 |
| Art. 16 –Fatturazione e pagamenti..... | 15 |
| SEZIONE 3 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA..... | 16 |
| Art. 17- Obblighi assicurativi..... | 16 |
| Art. 18- Tutela dei dipendenti, sicurezza e regolarità contributiva dell'Impresa..... | 16 |
| Art. 19- Tracciabilità dei flussi finanziari..... | 17 |
| Art. 20– Oneri ambientali..... | 18 |
| SEZIONE 4 – NORME FINALI..... | 18 |
| Art. 21- Cauzione definitiva..... | 18 |
| Art. 22- Recesso e risoluzione del contratto..... | 18 |
| Art. 24- Cessione del contratto..... | 19 |
| Art. 26- Subappalto e affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi..... | 19 |
| Art. 27- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici..... | 20 |
| Art. 28- Spese contrattuali, imposte, tasse..... | 20 |
| Art. 29- Definizione delle controversie..... | 21 |
| Art. 30 – Tutela dei dati personali..... | 21 |

Allegati:

Allegato A1 - Prezzi – Lotto 1

Allegato A2 - Prezzi – Lotto 2

Allegato B1– Elenco imbarcazioni – Lotto 1

Allegato B2– Elenco imbarcazioni – Lotto 2

Allegato C - Scheda lavori

ABBREVIAZIONI

- Codice: D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36- "Codice dei Contratti";
- R.U.P.: Responsabile unico del Progetto di cui all'articolo 15 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36
- D.E.C.: Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36

DEFINIZIONI

Nel presente capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

- a) STAZIONE APPALTANTE/ COMMITTENTE/AMMINISTRAZIONE: Comune di Venezia;
- b) ESECUTORE/APPALTATORE/OPERATORE/AFFIDATARIO: l'Impresa affidataria;
- c) DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.c.): Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Assistenti nelle figure del personale del Servizio Mezzi di Trasporto Sostenibili ad uso Interno e dell'incaricato tecnico che verrà comunicato, di cui al successivo art. 12
- d) CAPITOLATO: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione degli interventi sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;
- e) ACCORDO QUADRO: l'accordo tra il Committente e l'Esecutore per la realizzazione delle attività ivi puntualmente descritte;
- f) CONTRATTI APPLICATIVI: Il documento trasmesso dall'Amministrazione, a firma del dirigente, nella forma di Ordinativo.

SEZIONE 1 - NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1- Oggetto dell'Appalto

Al fine di garantire continuativamente il servizio di manutenzione sulle imbarcazioni in dotazione al Comune di Venezia, questa Amministrazione intende stipulare un Accordo Quadro con un unico Operatore Economico, come definito dall'art. 2 comma 1 lettera n) Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 e declinato dall'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023 stesso, per la realizzazione degli interventi che si renderanno necessari volta per volta nell'arco della durata contrattuale. L'appalto, in considerazione del numero di imbarcazioni oggetto di manutenzione, delle specifiche caratteristiche delle stesse e delle attività istituzionali svolte, viene diviso nei seguenti due lotti funzionali:

Lotto 1: Servizio di manutenzione imbarcazioni in dotazione ai Servizi comunali, eccetto quelle di Polizia Locale

Lotto 2: Servizio di manutenzione imbarcazioni in dotazione alla Polizia Locale

L'elenco delle imbarcazioni e dei relativi motori relativi a ciascun Lotto è riportato nei rispettivi Allegati B1 e B2 e costituisce parte integrale del presente Capitolato. Il suddetto elenco è comunque indicativo e non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante, in quanto potrà essere soggetto a variazioni nell'arco della durata del contratto. Inoltre i nuovi motori, nel periodo della garanzia, potrebbero essere oggetto di specifici affidamenti a favore dei centri autorizzati, se previsto nei manuali di manutenzione o uso, per il mantenimento della garanzia.

I mezzi di cui al Lotto 2 (Polizia Locale) e quelli in dotazione alla Protezione Civile (nel Lotto 1) sono dotati di allestimenti speciali, con impianti elettrici ed elettronici e risultano indispensabili per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali. Si pongono inoltre in evidenza le dimensioni e la stazza, riportate nell'Allegato B2, dell'imbarcazione "tipo S.A.R." (Search and Rescue Craft), di cui al Lotto 2, per le necessarie caratteristiche correlate che dovranno avere il Cantiere Operativo e la gru, come previsto nella documentazione di gara.

Con la stipula dell'Accordo Quadro, per ciascun Lotto, l'Operatore Economico affidatario si impegna ad eseguire gli interventi che saranno di volta in volta richiesti dall'Amministrazione, secondo le condizioni, modalità e tempistiche stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nei singoli "Contratti applicativi" che verranno affidati, secondo le procedure previste dall'art. 59 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, senza avviare un nuovo confronto competitivo.

Il servizio dovrà essere garantito, per ciascun Lotto, in via continuativa per tutti i giorni feriali, otto ore al giorno, più quattro ore il sabato mattina.

L'esecuzione degli interventi deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

Codice CPV: 50240000-9 Riparazione, manutenzione e servizi affini relativi alle navi

ed altre attrezzature.

Art. 2. Durata dell'Accordo Quadro

I rispettivi Accordi Quadro avranno le seguenti durate e decorrenze, salvo diversa comunicazione espressa dell'Amministrazione e fino all'esaurimento dell'importo contrattuale:

Per il Lotto 1: per 25 mesi dal 1 settembre 2024

Per il Lotto 2: per 24 mesi dal 1 ottobre 2024

Le condizioni previste nell'Accordo Quadro troveranno applicazione per tutti i singoli interventi di manutenzione affidati entro il termine finale dell'affidamento, anche qualora la materiale esecuzione degli stessi dovesse avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.

L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, la facoltà di disporre la proroga dell'appalto fino a quattro mesi e comunque fino al tempo strettamente necessario perché si concluda la procedura per l'individuazione di un nuovo contraente. La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di indagine di mercato.

Art. 3- Ammontare dell'appalto e corrispettivi

L'**importo contrattuale** è fissato in €305.000,00= (oneri fiscali esclusi), così suddiviso:

Lotto 1: Servizio di manutenzione imbarcazioni in dotazione ai servizi comunali, €130.000,00 o.f.e.

Lotto 2: Servizio di manutenzione imbarcazioni in dotazione alla Polizia Locale, €175.000,00 o.f.e.

In caso di proroga ai sensi dell'art. 2, il valore contrattuale aumenta del corrispondente importo riferito ai quattro mesi di proroga e quindi di ulteriori €20.800,00 o.f.e. per il Lotto 1 ed €29.200,00 o.f.e. per il Lotto 2. L'Operatore Economico affidatario verrà retribuito a misura, in base agli interventi che di volta in volta verranno autorizzati ed eseguiti, nei limiti di detta somma.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, l'Amministrazione Comunale, ai sensi di quanto previsto all'art. 120 comma 9 D.lgs. n. 36/2023, può imporre all'impresa affidataria un aumento o una diminuzione dell'importo contrattuale, riferito a ciascun lotto, fino a concorrenza del limite di un quinto, senza che l'impresa appaltatrice possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Si potrà procedere all'affidamento degli interventi fino alla concorrenza massima dell'importo contrattuale, tenuto conto delle variazioni di cui al comma precedente.

Qualora l'importo complessivo degli interventi di manutenzione effettuati al termine

della durata dell'Accordo Quadro risultasse inferiore all'importo contrattuale, l'appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa sull'eventuale somma residua.

Non sono previsti costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività ai sensi del D.lgs. 81/2008.

I **corrispettivi** dovuti dalla Stazione Appaltante verranno stabiliti, alla luce dell'attività eseguita a seguito dei singoli Contratti Attuativi di cui al successivo art. 6 sull'elenco dei rispettivi Prezzi previsti per ciascun Lotto (Allegati A1 e A2), con applicazione della percentuale unica di sconto offerta dall'Operatore Economico in sede di gara. Detti prezzi si intendono relativi agli interventi "opera compiuta", comprensivi dei costi di tutti i materiali necessari e della manodopera, e costituiranno i **prezzi contrattuali**.

Per gli interventi non previsti nei suddetti Allegati, i corrispettivi verranno determinati applicando le percentuali di sconto presentate in sede di offerta, sui prezzi dei materiali e ricambi nonché sul prezzo medio orario della manodopera fissato in € 46,00 o.f.e., che resteranno fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto.

In particolare:

- il prezzo dei **materiali e ricambi** verrà desunto applicando la percentuale di sconto sui prezzi dei ricambi e materiali impiegati, ai sensi dei successivi articoli, contenuti nei listini di tutte le case costruttrici o fornitrici, vigenti all'atto dell'emissione del preventivo di manutenzione. Tutte le eventuali spese di approvvigionamento e movimentazione sono a esclusivo carico dell'impresa affidataria.
- il **prezzo unitario orario medio della manodopera**, cui verranno retribuite tutte le prestazioni, anche qualora l'impresa si avvalga di operatori con diverso inquadramento contrattuale, verrà determinato applicando la percentuale di ribasso offerta sull'importo medio fissato a base d'asta di 46,00 o.f.e.. La quantità di ore di esecuzione verrà desunta da indagini di mercato e dovrà essere congrua e conforme agli standard correnti.

Eventuali spese di trasporto, nel caso eccezionale in cui fosse necessario trasportare l'imbarcazione, o parti di essa, presso altra sede operativa o presso terzi per specifiche lavorazioni (es: rettifica eliche, lavorazioni su parti di motori, ecc), sono a esclusivo carico dell'impresa affidataria.

Le prestazioni in subappalto e/o relative ad attività specifiche affidate a lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 119 co. 3 lett. a) del Codice, come richiamate al successivo art. 26. del presente Capitolato, dovranno essere retribuite secondo quanto previsto nel presente articolo e preventivate ai sensi del successivo art. 6 lett.b.

La clausola di revisione prezzi di cui all'art. 60 del D.Lgs 36/2023 si ritiene applicabile per il prezzo orario della manodopera e per gli interventi di cui ai rispettivi Allegati Prezzi.

Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi del successivo art. 16 del presente Capitolato.

SEZIONE 2 - ESECUZIONE

Art. 4- Luogo di esecuzione del servizio

Il servizio in oggetto dovrà essere svolto presso, per ciascun Lotto, presso il cantiere operativo dell'impresa affidataria, che dovrà essere comunicato a seguito di aggiudicazione, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'Operatore Economico disponga di più di un cantiere operativo dovrà altresì definire in modo univoco, presso quale Cantiere dovrà/dovranno essere condotta/e l'/e imbarcazione/i. In ogni caso, qualora si presentasse la necessità di trasferimenti, di imbarcazioni o componenti, fra Cantieri/Sedi Operative, nonché di alaggi e vari collegati, saranno completamente a carico dell'impresa e dovranno svolgersi nel rispetto dei termini di esecuzione di cui al successivo art. 7.

Solamente in casi eccezionali stabiliti dalla Stazione Appaltante, o di somma urgenza/pronto intervento, il servizio potrà essere eseguito presso sedi diverse, come specificato al successivo comma.

Casi eccezionali di esecuzione di interventi in altre sedi:

Nel caso eccezionale in cui fosse necessario od opportuno eseguire degli interventi in altre sedi, luoghi pubblici o sedi di terzi, oppure presso una delle sedi del Comune di Venezia, il cantiere di lavoro dovrà essere organizzato nell'area prevista e secondo le prescrizioni delle norme vigenti ed in particolare del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., in conformità alle indicazioni concordate con i soggetti preposti alla gestione del luogo, avendo cura di prestare la massima attenzione nei confronti dei terzi che potrebbero essere coinvolti.

I prezzi attribuiti negli Allegati A1 e A2 di ciascun Lotto sono da considerarsi comprensivi del tempo di spostamento da parte dell'impresa e di tutti i costi necessari per lo stesso, fatti salvi i costi relativi all'intervento di sostituzione o riparazione eventualmente necessario.

Qualora con un'unica uscita venisse effettuato più di un intervento di riparazione, contestualmente su più di una imbarcazione, il relativo prezzo per l'intervento fuori sede, previsto nell'apposita sezione dei rispettivi allegati Prezzi, dovrà essere conteggiato una volta sola (sul preventivo di spesa relativo a una sola unità, dando indicazione sul preventivo dell'altra che l'intervento fuori sede è già stato addebitato su altro preventivo, indicando quale).

Nel caso eccezionale in cui fosse necessario trasportare l'imbarcazione, o parti di essa, presso altra sede operativa o presso terzi per specifiche lavorazioni (es: rettifica eliche, lavorazioni su parti di motori, ecc), le eventuali spese di trasporto sono a esclusivo carico dell'impresa affidataria.

Art. 5. Referente Tecnico dell'Impresa appaltatrice

L'appaltatore dovrà comunicare alla Direzione di Esecuzione del Contratto di cui al

successivo art. 12 il nominativo ed i riferimenti di contatto del proprio Referente Tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche del servizio oggetto del presente Accordo Quadro.

L'impresa, tramite il proprio Referente Tecnico, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione degli interventi di manutenzione.

Art. 6- Fasi di affidamento ed esecuzione degli interventi. Contratti attuativi/Ordinativi

Il servizio deve essere garantito, per ciascun Lotto, in via continuativa per tutti i giorni feriali, otto ore al giorno, più quattro ore il sabato mattina.

I singoli interventi di manutenzione verranno affidati volta per volta, senza avviare un nuovo confronto competitivo ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, attraverso l'emissione dei singoli Contratti applicativi, nella forma di Ordinativi.

L'esecuzione del servizio deve avvenire, per ogni singolo Lotto, attraverso le seguenti fasi:

a) Consegna imbarcazione e scheda lavori

I referenti dei Servizi comunali (e/o dell'Ufficio Manutenzione Mezzi Nautici della Polizia Locale per il Lotto 2), provvedono a consegnare, o far consegnare dai colleghi, l'imbarcazione che necessita degli interventi di manutenzione, direttamente presso l'ormeggio del cantiere dell'Impresa affidataria, oppure ne richiedono il recupero o la riparazione sul posto (applicando il prezzo di cui all'Allegato A1/A2) qualora l'avaria o le necessità operative del Servizio non ne permettano la consegna.

I suddetti referenti hanno la facoltà di contattare direttamente l'impresa per la consegna dell'imbarcazione necessitante di manutenzioni. L'impresa ha l'obbligo di accettare il ricovero dell'imbarcazione, ai sensi del successivo art. 7, il giorno stesso della richiesta, anche telefonica, se, con riferimento ad ogni singolo Lotto, vi sono già depositate fino a n. 2 altre imbarcazioni di cui al presente appalto. Nel caso fossero ricoverate, sempre con riferimento ad ogni singolo Lotto, già tre imbarcazioni (per i Lotti 1 e 2), l'impresa ha la facoltà di concordare, con la Direzione Esecuzione del Contratto di cui al successivo art. 12, i tempi di consegna e di ritiro delle imbarcazioni in lavorazione.

L'impresa ha l'obbligo di garantire, con riferimento ad ogni singolo Lotto, l'esecuzione degli interventi su almeno n.3 imbarcazioni contemporaneamente, nel rispetto della tempistica di cui alla successiva lettera b), seguendo le priorità indicate dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto.

Gli interventi programmabili (esecuzione tagliandi, pulizie carene ecc) potranno essere concordati anticipatamente direttamente con la DEC o, per il Lotto 2, con l'Ufficio Manutenzione Mezzi Nautici della Polizia Locale.

Le imbarcazioni dovranno essere custodite dall'impresa nei modi e nei tempi di cui ai successivi artt. 8 e 9.

In questa fase l'impresa dovrà provvedere all'inizio della compilazione della scheda lavori di cui all'"Allegato C" del presente Capitolato.

b) Preventivo di spesa

Dal momento in cui l'imbarcazione è stata consegnata presso la sede dell'impresa affidataria, questa dovrà trasmettere il preventivo di spesa al Servizio Mezzi di Trasporto Sostenibili ad uso Interno, tramite indirizzo e-mail mezzi.motorizzati@comune.venezia.it, entro un giorno lavorativo per le manutenzioni ordinarie e di cui agli allegati Prezzi, entro tre giorni lavorativi per gli interventi più elaborati, che richiedono valutazioni approfondite.

In esso dovranno essere indicati:

- targa e altri dati identificativi del mezzo,
- l'indicazione delle ore moto;
- costo dei pezzi di ricambio/materiali
- tempo previsto per l'esecuzione della prestazione, distinto per singola operazione di intervento, ai sensi del precedente art. 3,
- la percentuale di sconto offerta in sede di gara,
- la quantificazione dei corrispettivi, secondo quanto disposto dall'art. 3.

Anche le prestazioni affidate in subappalto, nonché quelle relative ad attività specifiche affidate a lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 119 comma 3 lett. a) del Codice, come richiamate al successivo art. 28, dovranno essere preventivate secondo quanto previsto nel presente articolo ed alle condizioni e prezzi di cui al precedente art.3.

Qualora nel corso dell'esecuzione degli interventi si rendesse necessario eseguire interventi non indicati nel preventivo già trasmesso, o rettificare il preventivo stesso, l'operatore economico dovrà darne tempestivo avviso alla D.E.C. ed emettere un ulteriore preventivo di spesa nelle modalità sopra esposte. Tali interventi imprevisti potranno essere eseguiti solamente previa ricezione dell'Ordinativo (o eccezionale comunicazione scritta) emesso ai sensi di quanto previsto nella successiva lettera c). In assenza di tali autorizzazioni detti interventi non saranno riconosciuti.

c) Contratto applicativo

Il preventivo di cui al precedente punto b) verrà autorizzato attraverso la trasmissione di un Contratto applicativo, nella forma di ordinativo, sottoscritto dal dirigente. I singoli ordinativi si intendono accettati il secondo giorno lavorativo dalla data di trasmissione degli stessi.

In caso di manutenzioni urgenti, l'affidatario potrà eseguire i lavori previa autorizzazione scritta della Direzione Esecuzione del Contratto (Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Assistenti nelle figure del personale del Servizio Mezzi di Trasporto Sostenibili ad uso Interno e dell'eventuale ulteriore incaricato tecnico che verrà comunicato) di cui al successivo art. 12, prima della ricezione dell'ordinativo.

L'Amministrazione non è tenuta a provvedere al pagamento di prestazioni effettuate senza l'emissione dell'ordinativo o in mancanza di autorizzazione scritta nei casi di manutenzioni urgenti.

L'affidatario non avrà nulla da pretendere in relazione al servizio in oggetto fintantoché

L'Amministrazione non darà luogo ai Contratti applicativi nella forma di Ordinativi come disciplinato nel presente Capitolato.

Art. 6 bis - Servizio di pronto intervento, soccorso, recupero/affondamento.

L'impresa affidataria si impegna per un servizio di pronto intervento nell'ambito di tutto il territorio lagunare, per i giorni feriali e prefestivi, entro e non oltre due ore dalla richiesta in caso di situazione di rischio o pericolo per l'unità o per i terzi, oppure se l'imbarcazione, uscita dalle cavane comunali, si trova in avaria o difficoltà di navigazione.

L'impresa deve inoltre garantire, 24 ore su 24 e anche nei giorni feriali e festivi, entro un'ora dalla chiamata, il ricovero a terra, presso la propria sede operativa ai sensi dell'art. 4 lett. b, dell'imbarcazione qualora lo stesso fosse necessario per prevenirne l'affondamento, a seguito di avaria o incidente. L'impresa ha l'obbligo di effettuare tale intervento indipendentemente dal numero di imbarcazioni già depositate presso i propri spazi.

In caso di affondamento di un'unità l'impresa dovrà garantire l'immediato intervento di manutenzione atto al ripristino funzionale del motore, salvo diverse indicazioni dell'Amministrazione/DEC. Se il recupero dell'imbarcazione avviene in orario lavorativo di giornata feriale l'intervento di ripristino funzionale dovrà avvenire il giorno stesso, altrimenti dovrà avvenire nel primo giorno lavorativo successivo, anche se vi sono già tre imbarcazione in lavorazione.

In caso si verificano situazioni tali che impediscano il rispetto dei termini sopra previsti, l'impresa assegnataria ha l'obbligo di darne immediata comunicazione e, in caso di contestazione, documentata riprova.

In caso di inosservanza dei termini di arrivo stabiliti, senza riscontro di diligenza da parte dell'assegnataria, verrà applicata una penale oraria, come indicato all'art. 15 del presente capitolato speciale. Si considera omesso il recupero o intervento del mezzo eseguito oltre tre ore dalla richiesta, anche telefonica, effettuata dall'Amministrazione.

I prezzi attribuiti negli Allegati A1 e A2 di ciascun Lotto, relativi agli interventi di cui al presente articolo, sono da considerarsi comprensivi del tempo di spostamento da parte dell'impresa e di tutti i costi necessari per lo stesso, fatti salvi i costi relativi all'intervento di sostituzione o riparazione eventualmente necessario.

Qualora con un'unica uscita venisse effettuato più di un intervento di riparazione, contestualmente su più di una imbarcazione, il relativo prezzo per l'intervento fuori sede, previsto nell'apposita sezione dei rispettivi allegati Prezzi, dovrà essere conteggiato una volta sola (sul preventivo di spesa relativo a una sola unità, dando indicazione sul preventivo dell'altra che l'intervento fuori sede è già stato addebitato su altro preventivo, indicando quale).

Art. 7- Termini di esecuzione

L'impresa affidataria, come precisato al precedente art. 6, ha l'obbligo di accettare il ricovero del mezzo il giorno stesso della chiamata, nonché di avviare l'esecuzione degli

interventi **entro un giorno lavorativo**, a decorrere dalla data di invio dell'ordinativo, o comunicazione scritta, da parte dell'Amministrazione.

Qualora la Direzione di Esecuzione del Contratto di cui al successivo art. 12, oppure i referenti dei Servizi, richiedano il recupero o la riparazione in loco l'impresa dovrà provvedere entro la giornata lavorativa successiva. Questo termine non è applicabile in casi di pronto intervento di cui all'art. 6 bis.

L'intervento verrà retribuito ai sensi di quanto previsto nell'Allegato Prezzi.

Gli interventi da eseguire dovranno essere esclusivamente quelli indicati nei preventivi di spesa e autorizzati ai sensi del precedente art. 6 lett. c. Gli interventi eseguiti in assenza di tali autorizzazioni non saranno riconosciuti.

L'impresa dovrà inoltre garantire, con riferimento ad ogni singolo Lotto, l'esecuzione degli interventi di almeno n.3 imbarcazioni contemporaneamente.

I tempi di esecuzione dovranno essere congrui e conformi agli standard correnti, in relazione al tipo di lavorazioni, nonché riportati nei preventivi di spesa.

Qualora, per la maggiore consistenza degli interventi da eseguire sull'imbarcazione o per altre cause non imputabili all'appaltatore, dovesse occorrere un tempo superiore a quanto preventivato, l'impresa affidataria dovrà dare comunicazione alla Direzione di Esecuzione del Contratto che, verificatane l'ammissibilità, provvederà a concordare con l'appaltatore il nuovo tempo utile per l'esecuzione degli interventi.

Art. 8- Periodo di ricovero e consegna imbarcazioni. Scheda lavori

Le imbarcazioni consegnate per la redazione dei preventivi di spesa ai sensi del precedente art.6 dovranno rimanere presso il cantiere dell'impresa fintantoché non sono stati eseguiti gli interventi di manutenzione autorizzati, salvo diversa disposizione della Direzione di Esecuzione del Contratto.

Per il periodo di ricovero, tutti i mezzi oggetto di manutenzione dovranno essere tenuti in propria area privata ad uso esclusivo, ed assicurati ai sensi del successivo art. 17.

Al momento della restituzione dell'imbarcazione, da effettuarsi nei tempi di cui al precedente art. 7, l'impresa affidataria dovrà consegnare al dipendente dell'Amministrazione che provvede al ritiro del mezzo, la scheda lavori, di cui all'"Allegato C", compilata in ogni parte.

In essa dovranno essere indicati gli interventi di manutenzione eseguiti nonché la data di consegna e tutti gli ulteriori elementi indicati nel modulo. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di ritirare l'imbarcazione mantenuta in data successiva e senza che nulla sia dovuto all'impresa affidataria per la custodia.

Art. 9- Deposito e custodia dei beni

L'Operatore Economico affidatario, dal momento della consegna dell'imbarcazione da parte dell'Amministrazione, ne è tenuto alla custodia e di quanto in essa contenuto ai sensi dell'art. 1766 e seguenti.

Nel caso in cui l'Amministrazione decida di non effettuare gli interventi di manutenzione preventivati, in quanto ritenuti antieconomici, e di dismettere il mezzo, il soggetto affidatario è tenuto a provvedere al deposito dello stesso, in idonea area

non accessibile a terzi, per il periodo necessario all'espletamento delle pratiche amministrative per la dismissione.

Art. 10- Materiali e ricambi

Le prestazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte. Nell'esecuzione degli interventi dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni normative e/o le indicazioni delle Case costruttrici.

Per gli interventi sui motori dovranno essere utilizzati materiali e ricambi originali, salvo casi particolari preventivamente concordati e su autorizzazione espressa da parte della Direzione di Esecuzione del Contratto (DEC). Gli eventuali materiali non originali, rigenerati o revisionati, autorizzati dalla DEC, dovranno essere perfettamente corrispondenti a quanto previsto dal costruttore per caratteristiche tecniche e funzionali.

La DEC si riserva, in casi particolari, di indicare o fornire direttamente i materiali e ricambi da installare e/o utilizzare.

I materiali/ricambi/componenti da sostituire e utilizzare in tutti gli interventi **sugli scafi** dovranno essere **uguali o compatibili** a quelli già presenti, salvo espressa autorizzazione o richiesta della Direzione di Esecuzione del Contratto e casi particolari documentati (es. ricambio non più disponibile perché fuori produzione ed irreperibile sul mercato). Non devono pertanto essere apportate opere di modifica a spese della Stazione Appaltante.

La DEC si riserva, in casi particolari, di indicare o fornire direttamente i materiali e ricambi da installare e/o utilizzare.

L'amministrazione si riserva di controllare i ricambi utilizzati e la qualità dei materiali, la perfetta esecuzione delle lavorazioni, la conformità alle indicazioni e alle specifiche date.

L'impresa si impegna a fornire su richiesta tutta la documentazione relativa ai ricambi o materiali utilizzati, nonché le garanzie di cui al successivo art. 11.

Art. 11- Garanzia dei materiali e degli interventi

L'impresa affidataria si impegna a offrire garanzia di due anni sui pezzi di ricambio e sugli interventi/lavorazioni. Dovranno essere coperti da garanzia, come previsto dalla vigente normativa, anche gli eventuali componenti rigenerati o revisionati, applicati in particolare ai sensi del precedente art.10.

La garanzia si intende accesa dalla data della verifica di regolare esecuzione che, se non resa nota all'impresa è da intendersi il decimo giorno lavorativo dalla restituzione del mezzo, ai sensi del successivo art. 14.

Nel periodo della garanzia l'impresa affidataria è tenuta, in caso di riscontrata necessità, al ripresentarsi del guasto o rottura o malfunzionamento, per cause dipendenti da difetti di fabbricazione del pezzo o del ricambio sostituito, oppure per esecuzione non a regola d'arte degli interventi, ad effettuare la sostituzione della componentistica o della ricambistica a titolo gratuito, e/o a risolvere il malfunzionamento, compilando la "scheda lavori" come previsto ai precedenti artt. 6 e 8. In tali casi non sono dovuti i costi di alaggio e varo, anche qualora lo stesso fosse

necessario, in quanto compresi nella garanzia sui pezzi di ricambio e/o sugli interventi/lavorazioni.

Art. 12- Direzione Esecuzione del Contratto. Controlli

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 114 co. 7 del D. Lgs. 36/2023, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono attribuite al Responsabile Unico del Progetto (RUP). Il medesimo svolge, come disciplinato dall'art. 114 co. 7 del D. Lgs. 36/2023 stesso, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, avvalendosi di altri Assistenti, con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere, nelle figure del personale del Servizio Mezzi di Trasporto Sostenibili ad uso Interno e dell'eventuale ulteriore incaricato tecnico che verrà comunicato all'impresa affidataria.

Nell'esecuzione del servizio l'impresa affidataria non potrà ricevere ordini e/o indicazioni da persone diverse rispetto ai soggetti sopra menzionati. Qualsiasi richiesta proveniente dal personale consegnatario dei mezzi dovrà essere vagliata e autorizzata dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto (DEC), costituita dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e/o i suddetti Assistenti. Gli interventi eseguiti in assenza di tali autorizzazioni non saranno riconosciuti.

In particolare, i soggetti sopra indicati, verificano la necessità e opportunità di effettuazione degli interventi preventivati, la congruità e la corrispondenza dei preventivi e delle schede lavori a quanto offerto, la completa e corretta esecuzione del servizio e degli interventi utilizzando corretti standard tecnici rispondenti alla corretta esecuzione a regola d'arte, anche con accertamenti in corso d'opera, verificando il rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato e nel Contratto, nonché a tutte le prescrizioni normative, manuali di manutenzione e/o indicazioni delle Case costruttrici o fornitrici. Tali soggetti hanno pertanto la facoltà di chiedere all'impresa affidataria specifiche informazioni o chiarimenti sull'attività di esecuzione, anche lo specifico prezzo di listino del singolo materiale/ ricambio, nonché tempo specifico di lavorazione, ai sensi del successivo art. 13.

Gli stessi soggetti sono titolati a controllare, in qualsiasi momento, l'esecuzione degli interventi con libero accesso ai locali dell'assegnataria ove le lavorazioni sono svolte, dare indicazioni tecniche (es. sui materiali e ricambi), effettuare richieste di intervento o di modifiche, e di concordare eventuali diverse tipologie di lavorazioni (es. "in economia" per vetustà del mezzo).

La Direzione dell'Esecuzione del Contratto si riserva infine la facoltà di sottoporre i mezzi anche ad altri cantieri, per verificare la corretta esecuzione degli interventi effettuati oppure le valutazioni dell'impresa sugli interventi complessi da effettuarsi. Qualora risultino differenze sostanziali, oppure eventuali inadempienze, la DEC provvederà a chiedere riscontro all'appaltatore riservandosi successivamente di procedere ai sensi dei successivi artt. 15 e 22.

Art. 13- Documentazione da mettere a disposizione

L'impresa affidataria dovrà mettere a disposizione, in qualsiasi momento, **entro due giorni lavorativi dalla richiesta**, i listini prezzi o altra documentazione ufficiale delle Case costruttrici o fornitrici, relativi ai materiali e pezzi di ricambio che intende utilizzare o utilizzati, nonché qualsiasi altra informazione in forma documentale (schede, materiali, certificazioni, documenti di trasporto, fatture d'acquisto di materiali, ricambi, fatture dei soggetti di cui all'art. 26, ecc.) richiesta dalla D.E.C., per specifiche verifiche ritenute opportune o "a campione".

Art. 14- Verifica di regolare esecuzione

La verifica della regolare esecuzione degli interventi è diretta ad accertare che gli stessi siano stati eseguiti a regola d'arte.

Al termine di ogni intervento è previsto che i referenti dei Servizi assegnatari del mezzo, oppure un incaricato tecnico di cui al precedente art. 12, provvedano a effettuare la verifica di regolare esecuzione entro dieci giorni lavorativi dalla riconsegna del natante, non necessariamente in contraddittorio con l'impresa.

Qualora, prima della rimessa in esercizio dell'imbarcazione, risultasse necessario un congruo periodo di rodaggio funzionale, l'effettuazione della verifica di regolare esecuzione avverrà nel termine di trenta giorni dalla riconsegna.

In particolare saranno verificate la perfetta funzionalità del mezzo e, per la parte direttamente ispezionabile, la congruità delle lavorazioni eseguite e della ricambistica installata.

L'Amministrazione non è tenuta a dare comunicazione del superamento della verifica.

Nel caso di mancato superamento della verifica di regolare esecuzione, verrà data comunicazione all'impresa che dovrà immediatamente provvedere, a proprie spese, alle necessarie rettifiche prescritte dalla DEC, al ritiro e alla riconsegna dell'imbarcazione, entro i termini indicati nella suddetta comunicazione, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale. In tali casi non sono dovuti i costi di alaggio e varo dell'imbarcazione, in quanto conseguenti agli ulteriori interventi necessari per la regolare esecuzione della prestazione.

La stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di agire per il risarcimento del danno.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale prevista al successivo art. 15.

Art. 15- Contestazioni e penali

Eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati per iscritto. Entro dieci giorni continuativi dalla data del suo ricevimento, l'Appaltatore potrà presentare, con lo stesso mezzo, chiarimenti ed eventuali giustificazioni a quanto contestato.

In caso di non accettazione delle giustificazioni di cui al paragrafo precedente, ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

- € 40,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data prevista per la trasmissione del preventivo, rispetto ai termini indicati all'art. 7.
- € 100,00 per ogni mancato impiego di pezzi di ricambio originali, salvo nei casi preventivamente concordati e autorizzati ex art. 10 del presente Capitolato.
- € 60,00 per ogni giorno di ritardo di restituzione del mezzo rispetto ai tempi di cui all'art. 6.
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo di restituzione del mezzo rispetto alla data concordata, nel caso di mancato superamento della verifica di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 14.
- € 80,00 per ogni giorno di deposito di un mezzo comunale fuori da una propria area ad uso esclusivo come previsto all'art. 9.
- € 50,00 per ogni giorno di deposito di un mezzo comunale in dismissione, ai sensi dell'art. 9, fuori da un'area non accessibile a terzi.
- € 80,00 per ogni ora di ritardo nel recupero e/o assistenza in acqua di un'imbarcazione di proprietà dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 6/bis del presente Capitolato.
- € 150,00 per ogni ora di ritardo nel ricovero a terra di un'imbarcazione di proprietà dell'Amministrazione e/o nell'esecuzione dell'intervento di ripristino funzionale del motore ai sensi dell'art. 6/bis del presente Capitolato, salvo maggior danno dovuto al ritardo dell'intervento.
- € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo di trasmissione o messa a disposizione della documentazione richiesta di cui all'art. 13 del presente Capitolato.
- € 20,00 per ogni mancata consegna della scheda lavori compilata, ai sensi dell'art. 8, al dipendente che ritira il mezzo.

Qualora, a seguito dell'applicazione delle penali sopra indicate, la percentuale delle stesse dovesse superare il 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Per gli inadempimenti più gravi resta salvo il disposto dell'art. 1453 del Codice Civile.

Art. 16 –Fatturazione e pagamenti

Le fatture dovranno essere in forma elettronica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n.66.

Con riferimento a ciascun Lotto, l'impresa affidataria dovrà emettere **un'unica fattura cumulativa mensile** degli interventi effettuati a seguito della ricezione del "Registro di Contabilità".

Nel Registro di Contabilità l'Amministrazione fornirà un riepilogo mensile degli interventi autorizzati indicando il numero di preventivo, la targa del mezzo, le date degli ordinativi e il prezzo.

L'Impresa è tenuta a emettere fattura separata solamente in specifici casi, su richiesta espressa della DEC.

I corrispettivi verranno liquidati e pagati, a seguito di dispositivo di liquidazione a

firma del Dirigente del Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato, previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:

- Regolare esecuzione degli interventi, accertata nei modi di cui al precedente art. 14
- Regolarità contributiva dell'impresa comprovata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), come richiamato al successivo art. 18 sub b;
- Adempimento delle prescrizioni sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i., come richiamato al successivo art. 19.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15-ter nel D.P.R. n. 633/1972, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, l'Amministrazione provvederà a scindere l'importo del pagamento versando all'impresa l'importo dovuto al netto dell'IVA (quando dovuta), e quest'ultima direttamente all'erario (cd. "split payment").

Vista la particolare natura del Contratto, nella forma di Accordo Quadro, il termine di scadenza delle fatture viene fissato in 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 4, comma 4.

SEZIONE 3 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Art. 17- Obblighi assicurativi

L'impresa affidataria è direttamente responsabile per i danni causati a persone o cose durante lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto. L'impresa dovrà essere in possesso, per il periodo di esecuzione del contratto, di polizza assicurativa contenente la copertura per RCT (Responsabilità Civile conto Terzi), comprendente espressamente i danni ai beni in consegna e custodia nonché la garanzia postuma a seguito degli interventi effettuati, con massimale minimo per sinistro non inferiore a €.900.000,00.

Il soggetto affidatario risponde altresì nel caso di furto o incendio, per i beni affidati in custodia, personalmente o tramite polizza assicurativa.

In seguito all'atto di affidamento, l'impresa dovrà produrre copia della suddetta polizza, munita di quietanza del pagamento del premio per la regolare copertura.

L'Impresa dovrà comunque essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 18- Tutela dei dipendenti, sicurezza e regolarità contributiva dell'Impresa

a) Sicurezza

L'impresa affidataria, nonché l'eventuale subappaltatrice ai sensi dell'art. 26 del presente Capitolato, ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.

L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione

degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro, e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

Tale obbligo si applica anche nel caso in cui il servizio viene svolto presso una sede diversa dall'officina dell'impresa affidataria.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli relativi al corretto adempimento delle disposizioni normative in materia di sicurezza sul posto di lavoro nei confronti degli addetti impiegati nei servizi oggetto del presente capitolato.

b) Regolarità

La stipula del contratto di Accordo Quadro nonché l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, sono subordinate alla regolarità contributiva dell'impresa, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) viene acquisito online d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11 co.6 del D.Lgs 36/2023.

Art. 19- Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa affidataria è obbligata a rispettare tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione dell'accordo quadro nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'impresa si obbliga pertanto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il conto corrente indicato nelle fatture o documenti equipollenti emessi dall'impresa dovrà essere uno dei suddetti conti correnti dedicati. L'impresa si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'impresa non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente accordo quadro mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di Posta Elettronica Certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'impresa si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ss.mm.ii. e si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

Art. 20– Oneri ambientali

L'impresa affidataria deve provvedere, a proprie spese, nel rispetto degli obblighi e delle norme di legge, al corretto smaltimento ed ai relativi oneri del materiale di risulta e della componentistica fuori uso, oltre a tutti i normali rifiuti speciali di produzione tipici quali accumulatori esausti al piombo, oli minerali esausti, materiale filtrante e assorbente, filtri olio e gasolio, materiale ferroso misto, ecc..

SEZIONE 4 – NORME FINALI

Art. 21- Cauzione definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

La garanzia è presentata alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La suddetta garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3 con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, nei modi previsti all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 stesso.

La fideiussione o la polizza verrà svincolata al termine del contratto solamente ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e l'Impresa.

Ai sensi del comma 6 del suddetto art.117 del Codice, la mancata costituzione della garanzia in oggetto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 22- Recesso e risoluzione del contratto

La stazione appaltante può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del Codice, nelle modalità e nei termini in esso previste.

Fatte salve le norme ed adempimenti derivanti da leggi e regolamenti vigenti ed in particolare l'art. 122 del Codice, costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- gravi e reiterate inadempienze relativamente ai tempi di accettazione delle

imbarcazioni, invio dei preventivi, avvio ed esecuzione dei lavori, deposito e custodia delle imbarcazioni;

- ritardo nella restituzione del mezzo ai sensi degli artt. 7 e 8 del presente Capitolato, superiore a 30 giorni;
- non applicazione per cinque volte dei prezzi e degli sconti offerti ai sensi dell'art. 3;
- mancata messa a disposizione della documentazione di cui all'art.13 del presente Capitolato, nel termine di 20 giorni;
- subappalto non autorizzato dal Committente, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 19 del presente Capitolato speciale;
- mancato rispetto del Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia di cui al successivo art. 27;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato come ipotesi di risoluzione del contratto.

Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi in cui si verificano, dopo la sottoscrizione del contratto, uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del Codice.

Art. 24- Cessione del contratto

E' vietata all'appaltatore la cessione del contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale e all'eventuale addebito della maggior spesa per l'affidamento a terzi dell'esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali.

Art. 25- Cessione dei crediti

E' ammessa la cessione dei crediti come previsto dall'art. 120 comma 12 e dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n.136 e ss.mm.ii..

Art. 26- Subappalto e affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi

E' consentito il subappalto delle prestazioni secondo la disciplina di cui all'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

In sede di presentazione dell'offerta, l'impresa concorrente dovrà indicare l'intenzione di procedere eventualmente a subappaltare a terzi parte del servizio oggetto di gara, indicando l'oggetto del subappalto e specificandone le parti.

Nel caso l'impresa intenda affidare **attività specifiche, secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi**, deve comunque effettuare comunicazione alla stazione appaltante, come specificato all'art. 119 comma 2 del Codice, prima dell'inizio della prestazione.

Sia le prestazioni affidate in subappalto che le attività specifiche, secondarie, accessorie o sussidiarie affidate a lavoratori autonomi dovranno essere preventivate nelle modalità di cui all'art.6 lett.b.

Il subappalto e l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi lasciano impregiudicati, per l'appaltatore affidatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione Comunale.

Art. 27- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023.

A tal fine l'Amministrazione trasmetterà all'affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L'impresa affidataria si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno sopra richiamato, potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 28- Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese contrattuali, le imposte e tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto, più tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per l'esecuzione del servizio in oggetto e dei singoli interventi, nonché tutte le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sul servizio oggetto dell'appalto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese per l'eventuale acquisizione e per la messa a disposizione, presso gli uffici della Direzione di Esecuzione del Contratto, ai sensi degli artt. 3 e 13 del presente Capitolato, dei listini ufficiali delle Case costruttrici

o fornitrici per i pezzi di ricambio nonché di qualsiasi informazione in forma documentale (schede, materiali, certificazioni, ecc.) relative all'esecuzione del servizio o ai materiali e ricambi che intende utilizzare.

Art. 29- Definizione delle controversie

Per le controversie che dovessero eventualmente sorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del servizio sarà competente il Foro di Venezia.

Sino a pronuncia del competente organo giudiziario il servizio non potrà essere sospeso.

Art. 30 – Tutela dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla presente procedura, dell'Area Economia e Finanza, Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato, è necessario fornire le seguenti informazioni:

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

| | |
|--|---|
| Titolare del trattamento dei dati: | Comune di Venezia Dirigente responsabile del Settore Gare e contratti e centrale unica appalti ed economato PEC :contratti@pec.comune.venezia.it |
| Responsabile della Protezione dei Dati: | rpd@comune.venezia.it rpd.comune.venezia@pec.it |

2. Finalità e base giuridica

Finalità: i dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

Base Giuridica: esecuzione di un compito di interesse pubblico nel rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici.

3. Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati:

- dati personali comuni (quali ad es. dati anagrafici, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online etc.)

- dati relativi a condanne penali e reati o sanzioni amministrative;

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche e/o altri soggetti giuridici quali ad es. uffici giudiziari, amministrazione finanziaria, ANAC, INPS, Uffici del Lavoro, Camera di Commercio, Committenti privati e pubblici.

4. Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.

Il trattamento è effettuato con modalità (in parte automatizzate o automatizzate e/o non automatizzate) e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il

perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

5. Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

6. Comunicazione, diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali, quali ad es. uffici giudiziari, amministrazione finanziaria, ANAC, INPS, Uffici del Lavoro, Camera di Commercio, Committenti privati e pubblici.

Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento, l'interessato potrà chiedere la lista aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare.

7. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale

Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario verso Ambasciate o Consolati per loro competenza per importanti motivi di interesse pubblico.

8. Obbligo di conferimento di dati personali

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura e ottenere l'affidamento, nonché di procedere a tutti gli altri adempimenti connessi al perseguimento delle finalità di cui al punto 2.

9. Periodo di conservazione dei dati

I dati contenuti saranno conservati ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia e, comunque, per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.

10. Diritti dell'Interessato

A certe condizioni, in qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente Responsabile del Settore Gare e contratti e centrale unica appalti ed economato, [PEC :contratti@pec.comune.venezia.it](mailto:contratti@pec.comune.venezia.it) e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella sopra individuata, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriori informazione necessaria.

11. Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.